

COMUNE DI MARTIRANO

**REGOLAMENTO SULLA MOBILITÀ INTERNA E SUGLI
SPOSTAMENTI ALL'INTERNO DEL SETTORE**

Approvato con delibera di G.C. n. 63 del 14/10/2022.

REGOLAMENTO SULLA MOBILITÀ INTERNA E SUGLI SPOSTAMENTI ALL'INTERNO DEL SETTORE

Art. 1 – Principi e finalità.

1. Il presente Regolamento comunale disciplina le modalità per la mobilità interna tra diversi settori e gli spostamenti all'interno dello stesso settore che non costituiscono mobilità, dei dipendenti del Comune di Martirano, per rispondere ad esigenze organizzative, finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi e principi generali quali:

- a) la redistribuzione e razionalizzazione dell'impiego del personale;
- b) valorizzazione delle attitudini e delle professionalità del personale;
- c) fronteggiare alle esigenze organizzative e gestionali dei settori, tecniche organizzative e di servizio, connesse alle diverse attività, gravosità di compiti, numerosità e peculiarità delle funzioni e problematiche afferenti a servizi nei diversi settori;
- d) sicurezza e potenziamento dei servizi;
- e) copertura dei posti vacanti;
- f) strumento di impiego più utile del personale, per rispondere ai principi di maggiore economicità, efficienza, efficacia, migliore funzionalità, razionalizzazione, redistribuzione delle risorse, nell'interesse dell'esigenze organizzative gestionali dell'ente e bisogni della stessa comunità amministrata; principi tutti comunque improntati nella razionalizzazione, redistribuzione delle risorse e potenziamento dei settori e servizi per perseguire gli obiettivi di performance e attuazione dei programmi dell'ente.

In ogni caso il ricorso a tale istituto resta demandato al Dirigente/Responsabile di Settore, con propria determinazione, in ordine alle valutazioni e motivazioni legate all'esigenze del settore e servizi allo stesso facenti capo, nell'ambito dei citati principi, quale atto di organizzazione gestionale e potere del *jus variandi* ascrivibile alla micro-organizzazione e gestione del rapporto di lavoro.

Art. 2 – Definizione dell'istituto della mobilità interna.

1. Per mobilità interna si intende lo spostamento o passaggio di sede del dipendente da un ufficio o servizio o settore ad altro settore diverso con conservazione del profilo professionale o con mutamento dello stesso nell'ambito della categoria posseduta.

2. Nell'ambito della mobilità interna si possono distinguere le seguenti tipologie:

Mobilità volontaria: effettuata sulla base di indagine ricognitiva rivolta a dipendenti; questa si espleta anche mediante avviso da parte del Dirigente/Responsabile del settore di riferimento con cui definiti criteri e modalità, per titoli di studi e competenze, previo parere del Responsabile del settore di appartenenza; per tale mobilità si intende lo spostamento effettuato tra settori diversi con o senza mutamento del profilo professionale rivestito nell'ambito della categoria posseduta.

Mobilità interna d'ufficio e mobilità interna tra settori diversi: effettuata dal Dirigente/Responsabile del settore di destinazione per far fronte a particolari e motivate esigenze tecnico-organizzative e di servizio, nell'ambito delle finalità e principi di cui all'art. 1, previo parere favorevole del Responsabile del Settore di provenienza. Tale mobilità è disposta dal Dirigente/Responsabile unitamente alla modifica del profilo professionale qualora la stessa mobilità interna comporti il mutamento del profilo nell'ambito della stessa categoria posseduta.

Mobilità interna temporanea: si intende lo spostamento effettuato dal Dirigente/Responsabile del Settore di destinazione, sentito il Responsabile del Settore di appartenenza, per fronteggiare particolari e contingenti esigenze operative legate a servizi istituzionali obbligatori o gravi situazioni di emergenza, disposta per tutto il tempo che si rende necessario in relazione alle esigenze che l'hanno determinata. Tale mobilità è disposta dal Dirigente/Responsabile unitamente alla modifica del profilo professionale qualora la stessa mobilità interna comporti il mutamento del profilo nell'ambito della stessa categoria posseduta.

Art. 3 - Gli spostamenti all'interno dello stesso Settore.

1. Non costituisce mobilità interna l'utilizzo o spostamento del personale all'interno dello stesso Settore, nei principi e finalità di cui all'art. 1. Tale spostamento è disposto d'ufficio direttamente dal Dirigente/Responsabile del Settore unitamente alla modifica del profilo professionale - qualora lo stesso spostamento lo comporti e per la stessa categoria posseduta - quale atto di organizzazione gestionale che rientra nell'ambito delle determinazioni e potere dello *jus variandi* inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro che possono essere assunte dagli organi di gestione dell'ente con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, ascrivibili alla micro-organizzazione e gestione del rapporto di lavoro, per quanto in particolare precisato al comma 1, p. a) dell'art. 4.

Art. 4 - Richiami dei riferimenti normativi.

1. Ai fini della disciplina degli spostamenti interni tra settori e all'interno dello stesso settore, valgono i richiami ai seguenti principi normativi e di diritto: a) i provvedimenti di mobilità interna tra settori e d'ufficio, gli spostamenti all'interno del medesimo settore che non costituiscono mobilità interna, la definizione e modifica dei profili professionali, costituiscono atti di organizzazione gestionale di competenza dei dirigenti e rientrano nell'ambito delle "determinazioni per la organizzazione degli uffici e delle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro" che possono essere assunte dagli organi di gestione dell'ente con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, ascrivibili alla micro-organizzazione e gestione del rapporto di lavoro; allo stesso modo e per gli effetti, le operazioni – quali potere dello *jus variandi* da parte del datore di lavoro pubblico - di definizione, attribuzione e variazione dei profili professionali, rientrano nella materia gestionale ascrivibile alla micro-organizzazione e gestione del rapporto di lavoro, nell'ambito dell'esercizio del potere determinativo del datore di lavoro, di competenza dei dirigenti/responsabili di Settore (negli enti privi di dirigenza) che a ciò provvedono in ragione di quanto necessario e funzionale per il perseguimento degli obiettivi gestionali dell'amministrazione, nei principi di cui all'art. 1; resta inteso che il mutamento in un profilo professionale diverso resta sempre subordinato al possesso della categoria e titolo di studio richiesto per il relativo accesso; b) l'art. 3 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 31 marzo 1999, secondo cui tutte le mansioni ascritte dal contratto all'interno delle singole categorie, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili, e che l'assegnazione delle mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro. (art. 3, comma 2); c) il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. - *che all'art. 2 ha introdotto la ratio della privatizzazione del pubblico impiego con i due sostanziali caratteri, quello dell'assoggettamento alle norme del diritto comune e quello della contrattualizzazione (individuale, collettiva nazionale, integrativa) dei rapporti di lavoro individuali in virtù dello stesso rinvio alla contrattazione* – all'art. 52 prevede che il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento, introducendo un principio di equivalenza, per come da CCNL secondo cui *"tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili"*; in tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 del citato D.Lgs n. 165/2001, ha recepito un concetto di equivalenza *"formale"*, ancorato alle previsioni della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità acquisita e non sindacabile dal giudice, secondo cui le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in un principio di equivalenza, sono esigibili.

Art.5 – Disposizioni finali.

Il presente regolamento si applica a tutti i dipendenti a tempo indeterminato e non si applica a quelli assunti a tempo determinato. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge e di contratto vigenti in materia. Il presente Regolamento sostituisce il precedente *"Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi"* nella parte relativa alla disciplina della mobilità interna, che per tale effetto, deve ritenersi abrogata; in ogni caso, ogni altra diversa disposizione regolamentare in materia deve intendersi abrogata.

Il presente Regolamento integra il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ed entra in vigore, ad avvenuta approvazione da parte della Giunta comunale e sua dichiarata esecutività, a decorrere dalla sua pubblicazione sul sito albo on line e sezione trasparenza del Comune.